

***Convenzione per il servizio di “Monitoraggio dei parcheggi riservati ad emodializzati, diversamente abili e parcheggi rosa nei presidi ospedalieri di Lamezia Terme e Soverato”***

L'anno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, in Catanzaro nella sede dell'ASP di Catanzaro sita in Via Vinicio Cortese n. 25

TRA

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (P.ta IVA e codice fiscale n.02865540799 di seguito denominata anche ASP), con sede in Catanzaro alla Via Vinicio Cortese n.25, agli effetti del presente atto rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, qui costituito nella qualità di \_\_\_\_\_ dell'Ente domiciliato per la carica in Via Vinicio Cortese in nome e per conto e nell'interesse della suddetta Amministrazione,

E

L'Associazione \_\_\_\_\_ ( di seguito anche Associazione), con Sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, agli effetti della presente convenzione rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, qui costituito nella qualità di \_\_\_\_\_, con potere di firma della predetta Associazione

**Premesso che:**

- La Direzione Strategica aziendale ha valutato e confermato la necessità, nelle more dell'avvio del servizio di Vigilanza secondo la procedura già in itinere, di regolamentare le soste nei parcheggi riservati ad emodializzati, diversamente abili e parcheggi rosa, nei Presidi Ospedalieri di Lamezia Terme e Soverato;
- Per il perseguimento di tale azione strategica, l'Azienda ha inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art. 56 del Decreto Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione Sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- Stante l'alto valore sociale dell'attività necessitata, coerente ai requisiti richiesti dalla normativa vigente sopra citata, con **nota prot. gen. N. 130575 del 20/10/2022** è stata pubblicata, sul sito web aziendale, nella sezione “Bandi di gara”, apposita manifestazione di interesse, cui si opera formale ed integrale rinvio.

**Visto:**

- L'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. L'attività richiesta presenta i suddetti requisiti tenuto conto dell'alto valore sociale;
- La prescrizione dello stesso art. 56 del D.Lgs n. 117 del 2017 in base alla quale le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Il parere del Consiglio di Stato del 26 luglio 2018, che, con riferimento all'affidamento dei servizi sociali, esclude la regolazione di origine euro-unitaria, e quindi, ne stabilisce l'estraneità al Codice dei contratti pubblici allorché l'ente affidatario svolga il servizio a titolo integralmente gratuito. Lo stesso parere precisa che la convenzione deve disciplinare le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio di effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, con la limitazione del rimborso dei costi diretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

**Preso atto della Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ cui si opera formale ed integrale rinvio.**

**Considerato che** le attività da espletare consisteranno prevalentemente nel monitorare le soste nei parcheggi riservati ad emodializzati, diversamente abili e parcheggi rosa, nei Presidi Ospedalieri di Lamezia Terme e Soverato e, pertanto, si configurano come *“svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”*;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

In applicazione alla presente convenzione, l'Associazione \_\_\_\_\_ svolgerà per conto dell'ASP di Catanzaro, le seguenti attività:

- a) nel monitoraggio dei parcheggi riservati ad emodializzati, diversamente abili e parcheggi rosa nei presidi ospedalieri di Lamezia Terme e/o Soverato in modo da garantire il godimento del suddetto diritto da parte dei pazienti e visitatori, muniti di tagliando autorizzatorio;
- b) segnalare alla Polizia Municipale del Comune di riferimento eventuali automezzi , non autorizzati, che occupino abusivamente le aree di sosta riservate;
- c) richiesta di intervento della GPG di turno nel Presidio o delle Forze dell'Ordine, in caso di necessità.
- d) Fornire agli utenti eventuale assistenza nel corretto utilizzo degli spazi ospedalieri e indicazioni utili alla fruizione delle prestazioni sanitarie.

## **Art. 2**

### **Luogo e orari di svolgimento dell'attività**

L'Associazione garantisce il presidio assegnato dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00, presso le sedi individuate nel Cronoprogramma allegato e approvato con la Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Eventuali ulteriori necessità di controllo della medesima tipologia, allo stato non segnalate, provenienti da altre strutture aziendali nel periodo di vigenza delle convenzioni, saranno vagliate dalla Direzione Generale che ne disporrà la possibile attivazione, avvalendosi delle medesime associazioni di volontariato che risulteranno idonee a seguito della manifestazione di interesse di che trattasi.

## **Art. 3**

### **Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà validità dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente anche prima della scadenza, con comunicazione via PEC da effettuarsi con anticipo di una settimana dalla cessazione dell'attività, in ragione di mutate esigenze organizzative, ovvero qualora la procedura in itinere per il servizio di vigilanza abbia avvio prima del termine pattuito.

L'Azienda si riserva altresì la possibilità di prorogare il servizio presso le medesime sedi o sedi diverse agli stessi patti e condizioni.

## **Art. 4**

### **Rimborso spese**

In applicazione dell'art. 56 del D.Lgs n. 117 del 2017, l'Azienda corrisponderà all'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il rimborso massimo giornaliero per addetto di €. 25,00 (venticinque,00).

A tal fine l'Azienda e l'Associazione si danno reciprocamente atto che:

- Poiché il soggetto beneficiario è un ente non commerciale, il suddetto rimborso spese è destinato in via esclusiva all'attività amministrativa, organizzativa, tecnico-formativa, logistica e istituzionale e nella presente fattispecie a:
  - Copertura assicurativa di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017;
  - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale;
  - Esecuzione sanificazione uniformi;
  - Rimborso spese ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- L'Associazione rientra nel campo di applicazione dell'art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- L'Associazione non è soggetta a presentazione di fattura elettronica ed è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Le somme percepite dal soggetto beneficiario a titolo di rimborso spese per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente provvedimento non sono assoggettabili alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;

L'Azienda si impegna a corrispondere le somme spettanti a titolo di rimborso spese sopra citate mediante bonifici bancari da accreditare sul conto corrente bancario Codice IBAN \_\_\_\_\_, intestato a \_\_\_\_\_

Il rimborso spese, con cadenza posticipata mensile, avverrà con Determina di liquidazione della Direzione Amministrativa P.O.U., previa acquisizione via PEC della nota di addebito, corredata dalle dichiarazioni, redatte e sottoscritte ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dagli addetti al servizio, validate dal Responsabile dell'associazione, relative alle spese di cui si chiede il rimborso.

Il bonifico avverrà entro 30 giorni dall'adozione della Determina di liquidazione.

La nota di addebito dovrà essere inviata a mezzo PEC a: [direzioneamministrativapou@pec.aspcatanzaro.it](mailto:direzioneamministrativapou@pec.aspcatanzaro.it)

### **Art. 5 Sicurezza del personale**

Restano a carico dell'Associazione la definizione e l'applicazione dei protocolli di sicurezza per garantire la salute dei componenti dell'Associazione impiegati nell'attività di cui alla presente convenzione.

### **Art. 6 Referenti**

Per l'attuazione dell'attività dell'accordo ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione ed individuazione, nel quadro generale del regime pattizio della presente convenzione, ulteriori modalità di svolgimento.

### **Art. 7 Trattamento dei dati personali**

Tenuto conto che, per lo svolgimento dell'attività, sarà necessario gestire dati e informazioni di natura personale, le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto, per accettazione delle *Parti*,

Catanzaro \_\_\_\_\_

Per l'Associazione \_\_\_\_\_

Per l'ASP di Catanzaro \_\_\_\_\_